

# *Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia*

IL PRESIDENTE

0372/Pres.

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Interventi in materia di professioni";

VISTI, in particolare, l'articolo 4, della medesima legge regionale il quale prevede l'istituzione del Registro delle associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche ed il comma 4 del medesimo articolo, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano fissati i criteri e le modalità per l'inserimento delle associazioni che ne facciano richiesta alla Direzione competente, sentita la competente Commissione consiliare;

VISTO il testo del Regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2796 di data 25.10.2004;

D E C R E T A

E' approvato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni)", nel testo allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 novembre 2004

- Riccardo Illy -

## **ALLEGATO A**

### **REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITA' DI INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRESTATORI DI ATTIVITA' PROFESSIONALI NON ORDINISTICHE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 22 APRILE 2004 (INTERVENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI)**

#### **Art. 1 (Finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'inserimento delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche a carattere regionale, di seguito denominate associazioni, nel Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni) e definisce altresì le modalità per la tenuta, la revisione e la pubblicità del Registro stesso.

#### **Art. 2 (Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche)**

1. Il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, di seguito denominato Registro, è cartaceo.
2. Nel Registro sono inserite le associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, contraddistinte da un numero d'ordine.
3. Nel Registro, distintamente per ciascuna associazione, sono indicati:
  - a) la denominazione;
  - b) la sede legale;
  - c) il nome del soggetto legittimato a richiedere l'inserimento;
  - d) la data dell'atto costitutivo;
  - e) lo scopo dell'associazione;
  - f) il cognome, nome e codice fiscale del Presidente e degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
  - g) ogni eventuale modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, la sostituzione del Presidente e degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;
  - h) la data di inserimento corrispondente al decreto del Presidente della Regione.

Art. 3  
(Soggetti ammessi a presentare domanda)

1. Possono presentare domanda di inserimento nel Registro le associazioni liberamente costituite che hanno sede legale e operano nel Friuli Venezia Giulia.

Art. 4  
(Modalità di presentazione della domanda)

1. L'associazione presenta al Servizio professioni e interventi settoriali presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca una domanda sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo la normativa fiscale vigente e conforme al modulo predisposto dagli uffici, corredata da:
  - a) copia autenticata dell'atto costitutivo;
  - b) copia autenticata dello statuto;
  - c) copia autenticata del codice deontologico (solo nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto non contengano analoghe disposizioni);
  - d) copia autenticata del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio precedente alla presentazione della domanda; nel caso si tratti di associazione costituitasi da meno di un anno la stessa deve dichiarare di adottare una contabilità in modalità ordinaria e presentare un piano programmatico che relazioni sulle attività intraprese o da intraprendere corredato dalle previsioni economico-finanziarie;
  - e) relazione sull'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi della vigente normativa in tema di dichiarazioni sostitutive, relativa al periodo di operatività dell'associazione a partire dalla sua costituzione.
2. La domanda può essere presentata a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5  
(Requisiti per l'inserimento)

1. Può essere inserita nel Registro unicamente l'associazione il cui atto costitutivo o statuto indichi espressamente:
  - a) la denominazione;
  - b) la sede legale;
  - c) lo scopo;
  - d) l'assenza di fini di lucro;
  - e) la titolarità in capo agli associati del titolo di studio corrispondente almeno al diploma di scuola media superiore o ad altro titolo professionale legalmente riconosciuto ovvero la qualificazione acquisita dall'esperienza maturata nel settore di appartenenza mediante una attività continuativa di almeno cinque anni ovvero il superamento di un esame di ammissione;
  - f) l'esistenza di adeguate procedure di valutazione degli associati ad opera di una struttura organizzativa interna;
  - g) la previsione di un periodico aggiornamento professionale;
  - h) le modalità di esercizio della professione ai fini della garanzia della qualità del servizio;

- i) l'esclusione di ogni forma di discriminazione personale nei confronti di chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività professionale considerata;
- j) la tutela degli interessi dell'utente;
- k) le disposizioni relative alla deontologia professionale o il richiamo alla medesima;
- l) la vigilanza sull'obbligo degli associati di attenersi alle regole deontologiche previste o richiamate con la previsione di adeguate sanzioni, proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;
- m) la titolarità di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;
- n) la democraticità dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative e l'uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati;
- o) le modalità di formazione del bilancio consuntivo;
- p) le modalità di scioglimento dell'associazione.

#### Art. 6 (Inserimento)

1. Il Servizio Professioni e interventi settoriali è competente a verificare la completezza della documentazione allegata e l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 5.
2. Qualora il Servizio ravvisi ragioni ostative all'inserimento ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di protocollo in entrata della presentazione della domanda presentata a mano ovvero inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno ne dà motivata comunicazione ai richiedenti i quali, nei successivi quindici giorni, possono presentare memorie e documenti.
3. Se l'associazione non presenta le integrazioni richieste, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime, il Servizio comunica un provvedimento motivato di diniego dell'inserimento.
4. A seguito del decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 13/2004, il Servizio competente provvederà ad iscrivere l'associazione nell'apposito Registro comunicando alla medesima l'avvenuto inserimento.
5. Il Servizio Professioni e interventi settoriali può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli anche a campione sul mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'inserimento dell'associazione nell'apposito Registro.

#### Art. 7 (Obblighi delle associazioni inserite)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno l'associazione inserita nel Registro:
  - a) presenta a mano o inoltra con raccomandata con ricevuta di ritorno copia autenticata dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
  - b) invia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante che attesta la permanenza dei requisiti relativi all'inserimento previsti dall'articolo 5.
2. L'associazione costituita da meno di un anno presenta in ogni tempo copia autenticata del primo bilancio consuntivo approvato.

3. Ogni modifica riguardante i requisiti di cui all'articolo 5 deve essere comunicata dall'associazione entro trenta giorni da che essa è stata posta in essere.

#### Art. 8

(Disposizioni in materia di presentazione della documentazione)

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
2. E' ammessa una deroga all'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento nell'ipotesi di ragioni debitamente motivate e comprovate.

#### Art. 9

(Pubblicità del Registro)

1. L'elenco delle associazioni è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nel mese di gennaio di ogni anno.

#### Art. 10

(Cancellazione dal Registro)

1. La cancellazione dal registro è disposta con Decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'assessore competente:
  - a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) su espressa richiesta redatta secondo la vigente normativa fiscale in materia e sottoscritta dal legale rappresentante.

#### Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.